



Studio Notarile Associato
SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA
Roma Via Dalmazia n. 31
Tel. 06-8415073
Anzio Via F. Breschi n.25
Tel. 06-9831207

Repertorio n. 17247

Raccolta n. 10688

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAODINARIA DI S.P.A.
REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici dicembre duemilaventidue.

(12 dicembre 2022)

In Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1, presso la sede legale della "SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO S.P.A.", in breve SFBM S.P.A..

Alle ore undici e dieci.

Avanti a me Prof. Avv. Marco Sepe, notaio in Anzio, con studio in Via Breschi n. 25, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- SACCIA Nazario, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 15 giugno 1976, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

"SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO S.P.A.", in breve SFBM S.P.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1, capitale sociale di Euro 13.580.000,20 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il numero di iscrizione e codice fiscale 00804510584, partita I.V.A. 00933151003 ed al R.E.A. della Camera di Commercio di Roma al n. 246400, al presente atto autorizzato in virtù dell'articolo 13 dello statuto sociale.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea dei soci della suddetta società qui riunita in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto sociale.

Aderendo alla richiesta verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e su designazione degli intervenuti, il comparente signor SACCIA Nazario, il quale constata e mi dichiara:

a) che il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato nella riunione del 29 novembre 2022 di convocare l'assemblea con il sopra indicato ordine del giorno;

b) che l'assemblea è stata regolarmente convocata il giorno 30 successivo, con l'ordine del giorno sopra trascritto, mediante e-mail a norma di statuto per il giorno 12 dicembre ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 14 dicembre, stessa ora, in seconda convocazione;

c) che è intervenuto alla presente convocazione, in proprio, il socio unico "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1, capitale sociale euro 4.005.358.876,00, interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma con il numero d'iscrizione e codice fiscale 00484960588, legittimato all'intervento alla presente assemblea in conformità all'art. 11 dello statuto sociale e titolare di tutte le 26.115.385 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, rappresentato per delega rilasciata in conformità all'articolo 2372 del codice civile, che verrà conservata negli atti sociali, dal dott. Luigi FORLANI;

d) che del Consiglio di Amministrazione della società è presente se stesso,

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate
di Roma 8

II 13/12/2022

N. 3310

Serie 1T

ISCRITTO
al Registro delle Imprese
di Roma

II 13/12/2022

Prot. num.469556/2022

quale Presidente, ed in collegamento audio/videoconferenza da sito remoto, la dott.ssa AVERSANO Sara, consigliere;

e) che del Collegio Sindacale risultano presenti in collegamento audio/videoconferenza da siti remoti i dott. Anna Lucia MUSERRA, Presidente del Collegio Sindacale, Francesca PARENTE, Sindaco Effettivo, e Luca VOGLIONO, Sindaco Effettivo;

f) che è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti ai sensi di legge senza che emergesse alcun rilievo critico in proposito;

g) che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti sul sopra indicato ordine del giorno, di essere adeguatamente informati sul suo contenuto e di non opporsi alla sua trattazione in assemblea;

h) che, pertanto, la presente assemblea risulta regolarmente costituita e idonea a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno il Presidente rappresenta che - in previsione del prossimo trasferimento della gestione del Fondo Bombe Metano ad Acquirente Unico s.p.a., qualificata dalla Legge quale società a controllo pubblico, ed al relativo acquisto dell'intero capitale sociale di SFBM s.p.a. da parte della predetta società, il tutto da completarsi entro il 31 dicembre 2022 - anche la stessa SFBM s.p.a. sarà qualificata quale società a controllo pubblico e ciò comporta il necessario rispetto di una serie di vincoli normativi di corporate governance, fra cui quello che prescrive che l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un Amministratore unico.

A tale fine rappresenta l'opportunità di procedere sin d'ora all'introduzione nello statuto della possibilità che l'organo amministrativo sia costituito da un Amministratore unico, in quanto ciò permetterebbe di avere al closing della cessione uno statuto già efficace per consentire le decisioni conseguenti e connesse al rispetto della normativa applicabile, consentendo la nomina di un Amministratore unico designato da Acquirente Unico S.p.a., che subentrerà nella gestione di SFBM s.p.a. senza soluzione di continuità rispetto all'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta che l'introduzione nello statuto della possibilità di nominare un amministratore unico richiede la modifica degli articoli 9 (nove), 10 (dieci), 13 (tredici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 20 (venti), 21 (ventuno), 23 (ventitré) e 24 (ventiquattro) dello statuto, come illustrato nella relazione degli Amministratori, contenente anche il testo a fronte delle modifiche necessarie che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Per il Collegio sindacale, il Presidente dichiara che non vi sono ostacoli alle delibere proposte.

Dopo breve ma approfondita discussione l'assemblea con il voto del socio unico

delibera:

a) di modificare il terzo comma dell'articolo 9 (nove) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione dell'organo di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.";

b) di modificare il primo comma dell'articolo 10 (dieci) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o, se l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, dal Consiglio stesso mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione";

c) di modificare l'articolo 13 (tredici) primo e secondo comma, dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,

dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione nomina un segretario anche non amministratore.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'organo di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio";

d) di modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"La Società è amministrata, a scelta dei soci, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la composizione di questo e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti."

e) di modificare i commi primo, secondo, terzo e quarto, dell'articolo 16 (sedici) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che costituiscono il Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare: i) la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione; ii) l'Amministratore Unico, i sindaci devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.";

f) di modificare l'articolo 17 (diciassette) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione), il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita all'organo di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.";

g) di modificare l'articolo 18 (diciotto) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"Se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. L'organo di amministrazione nomina altresì un segretario, anche non amministratore, nel caso vi sia il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

L'organo di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi e può nominare un Direttore Generale conferendogli i relativi poteri.

L'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di amministrazione, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, rispettivamente, al Collegio sindacale ovvero a questo e al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della ge-

stione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

L'Amministratore Unico ovvero, sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.";

h) di modificare il secondo comma dell'articolo 20 (venti) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"I verbali dell'organo di amministrazione sono redatti dal Segretario dell'organo di amministrazione e sottoscritti dallo stesso e dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente dell'adunanza. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.";

i) di modificare il primo comma dell'articolo 21 (ventuno) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"All'Amministratore Unico ovvero agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.";

l) di modificare l'articolo 23 (ventitré) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o, se presente un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.";

m) di modificare l'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto, secondo il testo di seguito riportato:

"L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;

- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

L'organo di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.".

Il comparente mi consegna il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le modifiche scaturenti dal presente verbale, che qui si allega sotto la lettera "B" e mi dispensa dalla lettura di tutto quanto allegato al verbale medesimo dichiarando di averne esatta conoscenza.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Pre-

sidente scioglie la riunione alle ore undici e trenta.

Richiesto ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano che ho letto al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e trentacinque.

L'atto consta di tre fogli scritti per undici facciate e sin qui della undicesima.

F.TO: NAZARIO SACCIA - MARCO SEPE NOTAIO

Allegato "A" del n. 17247/10688 di Repertorio

RELAZIONE AGLI AZIONISTI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO


Signori Azionisti,

come noto, Eni S.p.A. svolge attraverso la società Servizi Fondo Bombe Metano S.p.A. (di seguito "SFBM") le attività, i servizi tecnici e amministrativi relativi alla gestione, manutenzione e sostituzione delle bombole di metano per autotrazione. SFBM opera attraverso 2 stabilimenti (Jesi-AN e San Lazzaro di Savena-BO) e la sede direzionale di Roma.

Il legislatore con la legge n. 120/2020, entrata in vigore l'11 settembre 2020, ha disciplinato il trasferimento delle attività dei servizi tecnici e amministrativi per l'uso e la circolazione delle bombole per metano, nonché la gestione del Fondo bombole metano ad Acquirente Unico S.p.A. (di seguito "Acquirente Unico"). Eni ha quindi aperto l'istruttoria il 6 ottobre 2020 con l'obiettivo di cedere le attività svolte da SFBM, che sin dall'inizio erano state concepite come servizio pubblico, recuperando il capitale investito negli anni.

Con l'emanazione dei successivi provvedimenti attuativi, in ultimo il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 28 settembre 2022, sono state definite le principali regole operative della futura gestione di Acquirente Unico e le modalità di acquisizione della partecipazione di proprietà di Eni. In particolare, tra le varie disposizioni, il legislatore definisce che: (i) il subentro di Acquirente Unico nelle attività di SFBM avvenga mediante acquisizione dell'intera partecipazione azionaria di proprietà di Eni, da completarsi entro il 31 dicembre 2022; e (ii) il corrispettivo della compravendita sia a valore di mercato, determinato con perizia giurata redatta da due tecnici nominati da Eni e Acquirente Unico.

Notario Sede



Si rappresenta inoltre che, dovendo Acquirente Unico subentrare a Eni S.p.A. in SFBM dal 1° gennaio 2023, è conseguenza necessaria che si proceda anche all'avvicendamento dell'organo di amministrazione di nomina Eni con quello di nomina di Acquirente Unico entro la data suindicata. Occorre, tuttavia, considerare che Acquirente Unico è qualificata dalla legge (d.lgs. 175/2016, c.d. Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) quale società a controllo pubblico e, a seguito dell'acquisto delle azioni di SFBM da parte di Acquirente Unico, anche SFBM sarà qualificata allo stesso modo. Ciò comporta il necessario rispetto di una serie di vincoli normativi di corporate governance, fra cui quello che prescrive che l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un Amministratore unico.

Lo Statuto attuale di SFBM prevede quale unica forma di organo amministrativo possibile quella del Consiglio di Amministrazione.

Nelle more del perfezionamento dell'operazione, per il rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa e per il buon esito dell'operazione, tenuto conto delle esigenze manifestate dall'attuale unico socio, si ritiene necessario, pertanto, procedere tempestivamente con una modifica statutaria affinché sia consentito nominare un Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione.

Tale modifica permetterebbe di avere al closing della cessione uno statuto già efficace per consentire le decisioni conseguenti e connesse al rispetto della normativa applicabile, consentendo la nomina di un Amministratore Unico designato da Acquirente Unico, che subentrerà nella gestione di SFBM senza soluzione di continuità rispetto all'attuale Consiglio di Amministrazione.


In considerazione di quanto rappresentato si riporta di seguito il testo a fronte con evidenza delle modifiche statutarie sopra illustrate.

(testo a fronte)

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
---------------	----------------

Art. 9	Art. 9
<p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della capogruppo.</p> <p>Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.</p>	<p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della capogruppo.</p> <p>Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione dell'organo di amministrazione del consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.</p>
Art. 10	Art. 10
<p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell' avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>	<p>L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o, se l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, dal Consiglio stesso di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell' avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p>
Art. 13	Art. 13

Nozoro Scors



[Handwritten signature]

<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.</p> <p>Il Presidente è assistito dal Segretario del consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p> <p>Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'organo di amministrazione nomina un segretario anche non amministratore.</p> <p>Il Presidente è assistito dal Segretario dell'organo-consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p> <p>Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 15</p>
<p>La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei</p>	<p>La Società è amministrata, a scelta dei soci, da un Amministratore Unico ovvero da un dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.</p> <p>Se l'amministrazione è affidata ad unLa composizione del Consiglio di Amministrazione, la composizione di questo e</p>

termini da essa previsti.

del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.


09/07/2011 Sede



Art. 16	Art. 16
<p>Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.</p> <p>Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall' assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.</p> <p>Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p> <p>L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori.</p> <p>Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.</p> <p>L'Amministratore Unico o Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che costituiscono il Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall' assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.</p> <p>Se per qualsiasi motivo viene a mancare: i) la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione organo di amministrazione; ii) l'Amministratore Unico, i sindaci devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.</p> <p>L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori.</p> <p>Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.</p>

Art. 17	Art. 17
<p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile; -la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile; -la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile; -l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative; -il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale; -l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; -la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; <p>l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.</p>	<p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione), il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>È attribuita all'organo di amministrazione Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile; -la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile; -la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile; -l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative; -il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale; -l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie; -la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; -l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.


Novo Sede



Art. 18	Art. 18
<p>Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ha la rappresentanza della Società; -presiede l'Assemblea; -convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; -provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori; -esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. <p>Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri e/o a un Direttore Generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.</p> <p>Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,</p>	<p>Se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, questo, Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. L'organo di amministrazione nomina altresì un segretario, anche non amministratore, nel caso vi sia il Consiglio di amministrazione.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ha la rappresentanza della Società; -presiede l'Assemblea; -convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; -provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori; -esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. <p>Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri e/o a un Direttore Generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.</p> <p>L'organo di amministrazione Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi e può nominare un Direttore Generale conferendogli i relativi poteri relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.</p> <p>L'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di amministrazione, g Gli organi delegati, curano che l'assetto organizzativo,</p>

<p>effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.</p>	<p>amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, rispettivamente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale ovvero a questo e al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>L'Amministratore Unico ovvero, sSulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.</p>
<p>Art. 20</p>	<p>Art. 20</p>
<p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto chi presiede.</p> <p>I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto chi presiede.</p> <p>I verbali dell'organo di amministrazione delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario dell'organo di amministrazione Consiglio di amministrazione e sottoscritti dallo stesso e dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>Art. 21</p>	<p>Art. 21</p>

Notizi Sede




<p>Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale</p>	<p>All'Amministratore Unico ovvero a Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.</p> <p>Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.</p>
<p>Art. 23</p>	<p>Art. 23</p>
<p>La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro</p>	<p>La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o, se presente un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro</p>
<p>Art. 24</p>	<p>Art. 24</p>
<p>L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge; - la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 	<p>L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge; - la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal</p>

<p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.</p>	<p>giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.</p> <p>L'organo di amministrazione Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.</p>
--	--

Il Consiglio di Amministrazione
di Servizi Fondo Bombe Metano S.p.A.

N. 02020 Sede

N. 02020 Sede



Allegato "B" al n. 17247/10688 di Repertorio

STATUTO
della "SERVIZI FONDO
BOMBOLE METANO
S.P.A."
in breve "SFBM S.p.A.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'
- CAPITALE - OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

La società "Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.", o, in forma abbreviata, "SFBM S.p.A.", è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta con lettera iniziale maiuscola o minuscola.

Articolo 2

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività e dei servizi tecnici ed amministrativi previsti dalla vigente legislazione in materia di uso delle bombole per metano, quali la manutenzione, la richiesta di collaudo, la sostituzione e la rottamazione delle bombole, la tenuta degli elenchi e dei registri attinenti alle suddette attività nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

La Società ha sede in Roma. Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 13.580.000,20 (tredicimilionicinquecentottantamila virgola venti), diviso in numero 26.115.385 (ventiseimilionicentoquindicimilatrecentottantacinque) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al

tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della capogruppo.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione dell'organo di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o, se l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, dal Consiglio stesso mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'organo di amministrazione nomina un segretario anche non amministratore.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'organo di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La Società è amministrata, a scelta dei soci, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la composizione di questo e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che costituiscono il Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare: i) la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione; ii) l'Amministratore Unico, i sindaci devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori.

Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione), il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita all'organo di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle

10/20/2020
G. Scassa

Scassa
G. Scassa



- condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
 - l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
 - l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
 - l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Articolo 18

Se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. L'organo di amministrazione nomina altresì un segretario, anche non amministratore, nel caso vi sia il Consiglio di amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

L'organo di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi e può nominare un Direttore Generale conferendogli i relativi poteri.

L'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di amministrazione, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, rispettivamente, al Collegio sindacale ovvero a questo e al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

L'Amministratore Unico ovvero, sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza

o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore. Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto chi presiede.

I verbali dell'organo di amministrazione sono redatti dal Segretario dell'organo di amministrazione e sottoscritti dallo stesso e dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente dell'adunanza. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico ovvero, se l'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

All'Amministratore Unico ovvero agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi;devono essere

altresi nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 23

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o, se presente un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art.18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;

- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

L'organo di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

Nozoro Socar
Giuseppe



Io sottoscritto **Prof. Avv. Marco SEPE**, notaio in Anzio, con studio in via Breschi n. 25, iscritto nel Ruolo presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente è copia conforme all'originale, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito nella mia raccolta.

Si compone di fogli 14 per pagine 27

Si rilascia in carta semplice per uso consentito.

Anzio, 13 dicembre 2022